



COMUNE DI POLISTENA

(PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA)

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N 20

del 10-08-2015

Oggetto: Definizione IUC Anno 2015.

L'anno duemilaquindici il giorno dieci del mese di agosto alle ore 09:30, ed in continuazione, in Polistena e nella solita sala delle adunanze Consiliari.

Il Consiglio Comunale, convocato per determinazione del Presidente con avvisi scritti, notificati al domicilio dei singoli Consiglieri come da referto del Messo Comunale in atti, si è riunito, sotto la presidenza del PRESIDENTE Borgese Angelo, in adunanza e seduta Pubblica di Prima convocazione, con l'intervento dei Signori:

COGNOME e NOME	P/A	COGNOME e NOME	P/A
TRIPODI MICHELE	P	Zerbi Norman	P
Policaro Marco	P	Tropepi Bianca	P
Creazzo Antonietta	P	Muschera' Antonio	P
Martello Maria Valentina	P	SPANO' MICHELANGELO	P
Arevole Giuseppe	P	Ruello Alba	P
Scali Laura	P	Ferrandello Francesco	P
Borgese Angelo	P	Baglio Antonio	P
POLITANO' GIUSEPPE	P	GIANCOTTA ANNA	A
Politano' Luigia	P		

Assegnati n. **21** In carica n. **17** Presenti n.. **16** Assenti n. **1**

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dr. PALMA NADIA.

Il Presidente, constatato che l'adunanza è legale a termini dell'art. 39 del T.U.E.L. Decr.Lgs 267/2000 dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Consiglieri presenti :

Tripodi Michele, Policaro Marco, Creazzo Antonietta, Martello Maria Valentina, Arevole Giuseppe, Scali Laura, Borgese Angelo, Politano' Giuseppe, Politano' Luigia, Zerbi Norman, Tropepi Bianca, Muschera' Antonio, Spano' Michelangelo, Ruello Alba, Ferrandello Francesco, Baglio Antonio, Giacotta Anna.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco che evidenzia già dallo scorso anno è stata istituita la IUC che, di fatto è costituita da tre tributi: IMU, TASI e TARI. Comunica come si siano mantenute sostanzialmente inalterate le aliquote e si è ritoccato solo di un punto la TASI, aumento reso necessario per compensare i tagli effettuati dallo Stato; evidenzia come in questo modo si sia cercato di colmare le minori entrate. Rileva come anche sull'IMU si è evitata la tassazione della I^a casa e, da quest'anno, vi è una agevolazione per le aziende in difficoltà, rinunciando la quota del Comune pari allo 0,24%, cercando, così, di dare un segnale alle aziende in sofferenza.

Durante la relazione del Sindaco escono i cons. **Ferrandello e Muscherà. P 15.**

VISTA la proposta di deliberazione che predisposta dall'ufficio e corredata dai pareri previsti dall'art. 49 del D.lgs 267/00, allegati solo all'originale del presente atto testualmente recita:

'VISTA la delibera G.C. N. 99 DEL 30/07/2015 riguardante le aliquote delle componenti la IUC-IMU, TASI e TARI - e da intendersi qui integralmente riportata e trascritta;

VISTI:

- L'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, nr. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, nr. 448 che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- L'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, nr. 296, che stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- Il decreto del Ministero dell'Interno del 13/05/2015 che ha previsto il differimento al 30 luglio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali;

RILEVATO:

- Che a decorrere dall'anno 2014 è stata istituita l'Imposta Unica Comunale - IUC (art. 1, comma 639, della Legge 147/2013);

- Che tale imposta si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e la fruizione di servizi comunali. La IUC è composta dall'Imposta Municipale Propria - IMU, dal Tributo per i servizi indivisibili - TASI e dalla Tassa sui Rifiuti - TARI;

ATTESO:

- Che l'IMU trova disciplina all'art.13 del D.L. n. 201 del 2011 e smi;
- Che la TASI trova disciplina nell'art.1 dai commi 669 al 681 della già citata legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) e smi;
- Che il presupposto impositivo dell'IMU è il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del D. Lgs. n. 504/1992;
- Che l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota ridotta di cui al comma 7 e la detrazione di cui al co. 10 dell'art. 13;
 - Che i soggetti passivi sono identificati dall'art. 9 del D. Lgs. n. 23 del 2011;
 - Che la base imponibile è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D. Lgs. 504/1992 e dai commi 4 e 5 dell'art. 13.
 - Che l'art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della Legge 22.12.2011, n. 214, ai commi 6, 7, 8, 9, 9-bis e 10, detta disposizioni in merito alle aliquote e detrazioni di imposta. In particolare:
 - al comma 6, stabilisce l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, prevedendo la facoltà dei Comuni di modificarla, in aumento o diminuzione, fino a 0,3 punti percentuali;
 - al comma 7, stabilisce l'aliquota ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le relative pertinenze, limitatamente ai fabbricati di categoria A1, A8, A9 e relative pertinenze, prevedendo la facoltà dei Comuni di modificarla, in aumento o diminuzione, fino a 0,2 punti percentuali;
 - ai commi 9 e 9-bis, stabilisce le riduzioni di imposta di base che i Comuni hanno facoltà di adottare;
 - al comma 10, dispone che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- Che il presupposto impositivo della TASI è il possesso e la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresi l'abitazione principale e le aree edificabili, esclusi i terreni agricoli. Nel caso in cui l'unità immobiliare soggetta a tributo sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. I Comuni, nell'ambito della propria potestà regolamentare, stabiliscono la quota del tributo a carico dell'occupante nella misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI;
- Che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille;
- Che il Comune può elevare l'aliquota minima TASI fino ad un massimo del 2,5 per mille, rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma dell'aliquota della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge in materia di IMU;
- Che il comma 679 dell'art. 1 della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) oltre a confermare anche per il 2015 il livello massimo di imposizione della Tasi già previsto per il 2014 (2,5 per mille), conferma, altresì, la possibilità per i Comuni di superare i limiti di legge relativi sia all'aliquota massima della TASI sia alle aliquote massime di TASI e IMU per gli "altri immobili", per un ulteriore 0,8 per mille complessivo, ripartibile a discrezione del Comune tra Abitazione principale ed Altri immobili a condizione che siano finanziate detrazioni d'imposta o altre misure, "tali da generare effetti sul carico di imposta Tasi equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'Imu relativamente alla stessa tipologia di immobili". Tale ulteriore incremento non vincola il Comune all'integrale utilizzo del gettito da maggiorazione "straordinaria" dell'aliquota al finanziamento delle detrazioni (o delle altre agevolazioni) da introdurre per l'abitazione principale;

- Che, ai fini IMU, l'art. 1, comma 380, della L. n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) ha disposto che è riservata allo Stato la quota di imposta pari all'importo calcolato applicando alla base imponibile dei fabbricati di categoria D l'aliquota di base del 7,6 per cento e che tale quota è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria e che tale riserva vale anche per l'anno 2015;

- Che, per quanto riguarda la TARI, è in corso contestazione promossa dai Sindaci che, in incontri programmati con il Presidente della Giunta Regionale della Calabria, hanno più volte chiesto il blocco degli aumenti relativi alle tariffe del servizio smaltimento rifiuti per l'anno 2015 (blocco tariffe, peraltro, già concesso dalla Regione Calabria per l'anno 2014);

- che questa Amministrazione intende **confermare le aliquote TARI nella misura già definita per la TARI anno 2014 e relativo piano finanziario** (approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 24/03/2014 e, successivamente, modificato con deliberazione C.C. n. 33 del 03/10/2014);

- che appare opportuno, anche al fine di non gravare l'utenza in unica soluzione, procedere alla riscossione del Tributo in argomento solo per l'anno 2015 in 3 rate scadenti:

- prima rata: 16 settembre;

- seconda rata: 16 ottobre;

- terza rata: 16 novembre;

VISTO l'art. 1, commi 682, 683, 690 e 691 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014);

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica comunale (IUC) approvato dal con deliberazione n. C.C. n. 12 del 24/03/2014 e, successivamente, modificato con deliberazione C.C. n. 33 del 03/10/2014;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

per le causali di cui in premessa, che in dispositivo si intendono riportate e trascritte, si propone di

1) **DI PRENDERE ATTO** e far propria sin dalla data di adozione, la delibera G.C. n. 99 del 30/7/2015;

2) **DI STABILIRE**, per quanto concerne l'IMU, per l'anno 2015, le seguenti aliquote e detrazioni:

Aliquote	Descrizione
<u>0,2 per cento</u>	Aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze (Categorie A/1, A/8 e A/9). Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. E' equiparato ad abitazione principale l'immobile dato in comodato a parenti

<p><u>Detrazione</u></p>	<p><i>in linea retta. L'equiparazione ha effetto per i proprietari il cui reddito ISEE è pari o inferiore ad € 10.000,00;</i></p> <p><i>E' equiparato ad abitazione principale l'immobile regolarmente assegnato dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;</i></p> <p><i>E' equiparata ad abitazione principale, dal 1° luglio 2013, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.</i></p> <p><i>Si applica l'aliquota per l'abitazione principale all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che sposta la propria residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa rimanga vuota a disposizione dell'anziano o del disabile che potrebbe, in qualunque momento, rientrarvi o dell'eventuale coniuge, con lo stesso convivente.</i></p> <p><i>Si applica l'aliquota per abitazione principale anche all'abitazione del coniuge non assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.(art. 6, comma 3-bis del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504), purchè non posseda altre abitazioni.</i></p> <p><i>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</i></p>	
	<p><i>Aliquote diversificate ed agevolate rispetto all'aliquota ordinaria</i></p>	
	<p><u>0,6 per cento</u></p>	<p><i>Si applica ai fabbricati di categoria A/10 - Uffici e Studi privati</i></p>
	<p><u>0,86 per cento</u></p>	<p><i>Si applica ai fabbricati abitativi locati a canone concertato (Legge n. 431 del 09 -12 -1998)</i></p>
	<p><u>0,96 per cento</u></p>	<p><i>Si applica ai fabbricati abitativi locati a canone libero e con contratto registrato</i></p>
	<p><u>0,76 per cento</u></p>	<p><i>Si applica ai fabbricati abitativi concessi in comodato ai parenti entro il primo grado, ove essi vi risiedano anagraficamente e di fatto con i propri familiari se il reddito ISEE del proprietario è superiore ad € 10.000,00.</i></p>
	<p><u>0,86 per cento</u></p>	<p><i>Si applica a tutti fabbricati di categoria C che non costituiscono pertinenze di abitazioni principali.</i></p>
<p><u>1,00 per cento</u></p>	<p><i>Si applica ai fabbricati di Categoria D</i></p>	

<u>0,76</u> <u>per cento</u> (gettito minimo interamente destinato allo Stato)	Si applica ai fabbricati di categoria D che dimostrino con apposita documentazione l'inattività dell'impresa.
<u>0,1</u> <u>per cento</u>	Si applica ai fabbricati rurali ad uso strumentale
<u>0,76</u> <u>per cento</u>	Si applica ai terreni agricoli
<u>1,00</u> <u>per cento</u>	Si applica alle aree fabbricabili
<u>1,06</u> <u>per cento</u>	ALIQUOTA ORDINARIA Si applica a tutte le tipologie di immobili non contemplate precedentemente e non rientranti nelle esenzioni previste dalla legge.

3) DI STABILIRE,, per quanto concerne la TASI, l'aliquota del **2,4 per mille** per ogni categoria di immobile, **fino a concorrenza dell'aliquota massima IMU e TASI dell'11,40 per mille** (gli immobili che pagano l'IMU con l'aliquota del 10,60 sono soggetti alla TASI nella misura dello 0,80 per mille), individuando i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta:

Servizi indivisibili	
	Costi
Parchi, verde pubblico e tutela ambientale	84.093,00
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	236.850,00
Polizia locale	358.900,00
Illuminazione pubblica	382.729,00
Totale Costi	1.062.572,00

4) DI STABILIRE, la conferma delle aliquote TARI nella misura già definita per la TARI anno 2014 e relativo piano finanziario (approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 24/03/2014 e, successivamente, modificato con deliberazione C.C. n. 33 del 03/10/2014), con riscossione ,per l'anno 2015, in 3 rate scadenti:

- prima rata: 16 settembre;
- seconda rata: 16 ottobre;
- terza rata: 16 novembre;

5) DI DARE ATTO, sin da ora, che le aliquote IUC previste nel presente atto sono indispensabili per il mantenimento degli equilibri di bilancio;

6) DI DICHIARARE, la presente deliberazione immediatamente eseguibile per l'urgenza a sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, rammentando la necessità di separata votazione.'

SENTITI gli interventi dei consiglieri:

- Giancotta Anna: il Sindaco nella sua relazione ha sostenuto che le tariffe sono uguali, ma in realtà la Tasi è aumentata per tutti i contribuenti : il gettito passa a circa € 500.000,00 , ragion

per cui vi sono aumenti sostanziali. Dalla relazione si percepisce l'incensazione di se stessi se non si aumentano le imposte, mentre quando vi sono aumenti si parla 'sotto tono'.

Evidenzia come il momento della predisposizione ed approvazione del bilancio sia la vita dei cittadini, e come si sarebbe aspettata un incontro preventivo. Riallacciandosi alla relazione introduttiva, sostiene, che il Sindaco dice di rinunciare all'IMU introitata dai fabbricati censiti in cat. D e di fare a meno dello 0,24, ma non dice che in precedenza si era deliberato l'aumento dell'IMU dei fabbricati produttivi, cat D, e l'entrata non è una partita di giro, ma è versata direttamente allo Stato per la quota parte dello stesso. La presa di coscienza, delle situazioni delle aziende, avrebbe dovuto essere fatto prima, quando le aliquote sono erano state aumentate. Per quanto riguarda la TARI evidenzia come questo tributo presupponga l'esistenza di un piano finanziario, che non c'è. Si chiede 'come mai?' nel provvedimento si prevede la conferma delle aliquote 2014 per il 2015 ma il piano finanziario non c'è, e non è possibile che sia lo stesso dello scorso anno perchè sono stati acquistati mezzi il cui ammortamento lo scorso anno non c'era. Evidenzia come si esalti la raccolta differenziata ed il suo buon funzionamento, ma se così fosse dovrebbe diminuire il conferimento in discarica. Rimarca sempre più la mancanza del piano finanziario. Con decreto regionale è aumentato il costo di conferimento di circa € 60,00 a tonnellata, ma di questo aumento non si tiene conto, dato che ci si rifa al piano finanziario dello scorso anno, in cui l'aumento non vi era, così come mancano gli ammortamenti dei mezzi acquistati. esprime le proprie perplessità ed afferma che non vorrebbe che ci si ritrovi, tra qualche anno a dover riconoscere come debito fuori bilancio i costi di conferimento in discarica dei rifiuti.

- Antonio Baglio. E' un argomento tecnico però, sostiene, 'è nostra responsabilità creare le condizioni perché i tributi incidano il meno possibile nella vita reale dei cittadini.' Rileva come la cons. Giancotta abbia evidenziato come i tributi incidano sulla vita dei cittadini, e il compito dei consiglieri è quello di fare il possibile per far quadrare i conti ma non pesare sui cittadini e, possibilmente, incidere anche in base alle possibilità delle varie famiglie. Sostiene come sia giusto far pagare tutti per pagare meno, e dividere così il carico fiscale. Sintetizza che la TASI è aumentata di 1 punto, mentre la TARI non diminuisce ma resta invariata pur declamando gli Amministratori la virtuosità dell'Ente. rileva come con la raccolta differenziata si dovrebbe avere una diminuzione di conferimenti in discarica. Rileva come i cittadini facciano la differenziata ma poi non hanno riscontri. per quanto riguarda l'IMU sostiene che il Comune deve fare i conti e chi fa politica deve essere lungimirante. rammenta come nel 2012 si fossero permessi, come circolo politico, di proporre alcune possibilità di variazioni dell'IMU prevedendo un aumento per gli studi, uffici, dato che il maggior pagamento non era elevato. Ricorda che già allora si era proposta un'ariduzione dell'aliquota riferita agli immobili produttivi, che però non era stata accolta dall'Amministrazione. Precisa di non voler impartire lezioni ma solo fare politica dando una mano all'Amministrazione affinché Polistena possa diventare una città sempre più vivibile. **Rientra Ferrandello P. 16**

- Policaro marco : le responsabilità principali per la tassazione locale sono a livello centrale, perchè si è costretti ad aumentare la tassazione anche a causa dei tagli fatti dallo Stato. Ringrazia il Sindaco e gli uffici che hanno lavorato sodo per far quadrare i bilanci. Ricorda infine come il Comune di Polistena sia stato di esempio per tutti nello stabilire le aliquote l'IMU rinunciando alla quota comunale. .

Politanò Giuseppe : Evidenzia come la minoranza stia chiedendo uno sforzo alla maggioranza ma, si chiede, 'perchè lo stesso sforzo non lo chiedete in sede centrale e regionale?'

Esce Baglio P. 15

- Sindaco: Esprime il desiderio di avere un consiglio partecipato sotto tutti gli aspetti . Rivolto alla cons. Giacotta afferma: ' se fosse stato per lei, la TARI sarebbe aumentata!' e nel dare risposta alla domanda su come mai se sono aumentati i costi di smaltimento non è aumentata la tariffa, risponde che l'amministrazione si è sforzata di cercare una soluzione perchè è facile aumentare le tasse dei cittadini ma si è fatto uno sforzo per evitare questo, contestando quanto richiesto dalla Regione anche alla luce della circostanza che il ciclo dei rifiuti, di competenza regionale, è carente; il piano finanziario esiste ed è identico a quello dello scorso anno, sostiene; si chiede, poi, se sia legittimo l'aumento dei costi da parte della regione quando la stessa non è in grado di assicurare il corretto ciclo dei rifiuti . Sostiene che fino alla fine si deve lottare affinché la Regione congeli l'aumento . Continua sostenendo che bisogna battersi per rendere virtuoso il ciclo dei rifiuti in Calabria e rileva come la battaglia sia politica e 'noi vogliamo giocarcela!'. ritiene anche che sia una battaglia di tutto il C.C. Sostiene che il piano economico del 2014 si adatta anche al 2015 e si vuole ribaltare la concezione della supremazia dei bilanci. Abbiamo lavorato per far quadrare il bilancio. Evidenzia come sia una fase difficile per l'economia e per i Comuni in modo particolare e bisogna avere l'onestà intellettuale per comprendere gli sforzi fatti.

Rientrano i cons. Baglio e Muscherà P. 17

RITENUTO necessario provvedere in merito;

VISTO l' art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 , N 267, recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Con voti favorevoli n. 12, contrari 5(Spanò,Baglio,Ruello, Ferranello, Giacotta) espressi per alzata di mano dai 17 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1) DI PRENDERE ATTO e far propria sin dalla data di adozione , la delibera G.C. n. 99 del 30/7/2015;

2) DI STABILIRE, per quanto concerne l'IMU, per l'anno 2015, le seguenti aliquote e detrazioni:

Aliquote	Descrizione
<u>0,2 per cento</u>	<p>Aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze (Categorie A/1, A/8 e A/9).</p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>E' equiparato ad abitazione principale l'immobile dato in comodato a parenti in linea retta. L'equiparazione ha effetto per i proprietari il cui reddito ISEE è pari o inferiore ad € 10.000,00;</p>

<p><u>Detrazione</u></p>	<p>E' equiparato ad abitazione principale l'immobile regolarmente assegnato dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;</p> <p>E' equiparata ad abitazione principale, dal 1° luglio 2013, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.</p> <p>Si applica l'aliquota per l'abitazione principale all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che sposta la propria residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa rimanga vuota a disposizione dell'anziano o del disabile che potrebbe, in qualunque momento, rientrarvi o dell'eventuale coniuge, con lo stesso convivente.</p> <p>Si applica l'aliquota per abitazione principale anche all'abitazione del coniuge non assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.(art. 6, comma 3-bis del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504), purchè non posseda altre abitazioni.</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p>
<p>Aliquote diversificate ed agevolate rispetto all'aliquota ordinaria</p>	
<p><u>0,6 per cento</u></p>	<p>Si applica ai fabbricati di categoria A/10 - Uffici e Studi privati</p>
<p><u>0,86 per cento</u></p>	<p>Si applica ai fabbricati abitativi locati a canone concertato (Legge n. 431 del 09 -12 -1998)</p>
<p><u>0,96 per cento</u></p>	<p>Si applica ai fabbricati abitativi locati a canone libero e con contratto registrato</p>
<p><u>0,76 per cento</u></p>	<p>Si applica ai fabbricati abitativi concessi in comodato ai parenti entro il primo grado, ove essi vi risiedano anagraficamente e di fatto con i propri familiari se il reddito ISEE del proprietario è superiore ad € 10.000,00.</p>
<p><u>0,86 per cento</u></p>	<p>Si applica a tutti fabbricati di categoria C che non costituiscono pertinenze di abitazioni principali.</p>

1,00 percento	Si applica ai fabbricati di Categoria D
0,76 percento (gettito minimo interamente destinato allo Stato)	Si applica ai fabbricati di categoria D che dimostrino con apposita documentazione l'inattività dell'impresa.
0,1 percento	Si applica ai fabbricati rurali ad uso strumentale
0,76 percento	Si applica ai terreni agricoli
1,00 percento	Si applica alle aree fabbricabili
1,06 percento	ALIQUOTA ORDINARIA Si applica a tutte le tipologie di immobili non contemplate precedentemente e non rientranti nelle esenzioni previste dalla legge.

3) DI STABILIRE, per quanto concerne la **TASI**, l'aliquota del **2,4 per mille** per ogni categoria di immobile, **fino a concorrenza dell'aliquota massima IMU e TASI dell'11,40 per mille** (gli immobili che pagano l'IMU con l'aliquota del 10,60 sono soggetti alla TASI nella misura dello 0,80 per mille), individuando i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta:

Servizi indivisibili	
	Costi
Parchi, verde pubblico e tutela ambientale	84.093,00
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	236.850,00
Polizia locale	358.900,00
Illuminazione pubblica	382.729,00
Totale Costi	1.062.572,00

4) DI STABILIRE la conferma delle aliquote TARI nella misura già definita per la TARI anno 2014 e relativo piano finanziario (approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 24/03/2014 e, successivamente, modificato con deliberazione C.C. n. 33 del 03/10/2014), con riscossione ,per l'anno 2015, in 3 rate scadenti:

- prima rata: 16 settembre;
- seconda rata: 16 ottobre;
- terza rata: 16 novembre;

5) DI DARE ATTO , sin da ora, che le aliquote IUC previste nel presente atto sono indispensabili per il mantenimento degli equilibri di bilancio;

6) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante l'urgenza a sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, con separata votazione palese riportante il seguente esito : favorevoli 12, contrari- astenuti 5 (Spanò, Baglio, Ruello, Ferranello, Giancotta) .

=====

PARERE: Il Responsabile del servizio, GALATA' ANTONIO, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/00 e s.m.i., ha espresso il seguente parere per quanto riguarda la **Regolarità tecnica**: Favorevole

Data: 07-08-2015

Il Responsabile Servizi Finanziari
F.to **GALATA' ANTONIO**

PARERE: Il Responsabile del servizio, MARCONE ALFREDO, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/00 e s.m.i., ha espresso il seguente parere per quanto riguarda la **Regolarità tecnica**: Favorevole

Data: 07-08-2015

Il Responsabile Servizi Vigilanza P.A.
F.to **MARCONE ALFREDO**

PARERE: Il Responsabile del servizio, GALATA' ANTONIO, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/00 e s.m.i., ha espresso il seguente parere per quanto riguarda la **Regolarità contabile**: Favorevole

Data: 07-08-2015

Il Responsabile Servizi Finanziari
F.to **GALATA' ANTONIO**

Letto, approvato e sottoscritto

PRESIDENTE
F.toBorgese Angelo

SEGRETARIO GENERALE
F.to PALMA NADIA

<p>La suddetta delibera è stata affissa all'Albo Pretorio, agli effetti della pubblicazione, il giorno 27-08-2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.</p> <p>Polistena lì 27-08-2015</p> <p>L'IMPIEGATO ADDETTO F.to MAMMOLITI MARCO</p> <p>SEGRETARIO GENERALE F.to PALMA NADIA</p>	<p>Il sottoscritto Messo Comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per giorni 15 dal 27-08-2015 al 10-09-2015</p> <p>Polistena li</p> <p>IL MESSO COMUNALE F.to</p>
--	---

La presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, dal 27-08-2015:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134 - 4° comma - D. Lgs 267/2000.

Polistena lì

SEGRETARIO GENERALE
F.to PALMA NADIA

è divenuta esecutiva ai sensi dell' art. 134 - 3° comma - D. Lgs 267/2000 essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione senza reclami.

Polistena lì

SEGRETARIO GENERALE
F.to PALMA NADIA

Copia conforme all' originale

Polistena lì

SEGRETARIO GENERALE
PALMA NADIA